

N. 267/19 Reg. Dibattimento  
N. 2539/14 Reg. Not. Reato

Prodotto appello/ricorso

in data \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

\_\_\_\_\_

Comunicazione al P.G.

il \_\_\_\_\_

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Trasmesso estr. esec. al P.M.

il \_\_\_\_\_

N. 71/24 Reg. Sent.

Data deposito 06-02-2024

Il Cancelliere IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa Evira STEFANO

Irrevocabile il \_\_\_\_\_

Notif. Estr. al contum.

in data \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ R.S.G.

Com. irrev. al P.M.

il \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI PAOLA**  
**SEZIONE PENALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, Dott.ssa Anna Iadicicco,  
all'udienza del 6.2.2024, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di

**MIDDEA Giacomo, nato a Cosenza (CS) il 10.5.1976**

**Libero. Assente.**

**IMPUTATO**

In ordine al reato di cui agli artt. 56, 640 c.p., perché, quale difensore di GIANNONE Salvatore, nel cui interesse aveva predisposto l'atto di citazione avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni riportate dal figlio del GIANNONE a seguito di infortunio subito presso l'Istituto comprensivo di Fuscaldo, ed aver provveduto alla notifica dello stesso al convenuto senza tuttavia provvedere alla iscrizione a ruolo di causa; con artifici e raggiri, consistiti nell'aver assicurato falsamente al GIANNONE che la causa era stata iscritta a ruolo e che pendeva presso il Tribunale di Paola e nell'aver, dietro l'insistenza dell'assistito che gli chiedeva conto dello stato della procedura, formato una serie di documenti falsi recanti l'intestazione del Tribunale di Paola, concernenti sia la nomina da parte del Giudice Istruttore di un CTU nonché la formulazione di una serie di quesiti allo stesso, producendo i suddetti documenti in copia al GIANNONE, a riprova della pendenza della causa in realtà mai iscritta a ruolo, e richiedendo allo stesso la corresponsione della somma di €. 5.000,00 con la precisazione che avrebbe dovuto consegnarla al CTU nominato dal Giudice, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale con pari danno per la P.O.; evento non verificatosi per cause indipendenti della sua volontà, atteso che il GIANNONE richiedeva al Tribunale di Paola se la causa fosse stata iscritta scoprendo, in data 09/09/2014 (data del ritiro della certificazione) che presso il Tribunale Civile non era mai stato iscritto il procedimento.

In Paola e Fuscaldo in data successiva al maggio 2014.

## CONCLUSIONI:

Il PM chiedeva dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;  
La difesa di parte civile depositava conclusioni scritte e nota spese;  
La difesa dell'imputato chiedeva dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

## MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto emesso in data 20.11.2018, il PM sede citava in giudizio Middea Giacomo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato ascrittogli e compiutamente descritto in rubrica.

Dopo un rinvio preliminare, all'udienza del 28.1.2020, il processo veniva rinviato per adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organi rappresentativi della categoria (con sospensione dei termini di prescrizione per mesi dieci e giorni tre). Seguiva un differimento per emergenza epidemiologica da Covid 19.

Dopo un rinvio per adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organi rappresentativi della categoria (con sospensione dei termini di prescrizione per mesi nove e giorni diciannove) e un differimento per esigenze di contenimento del contagio da Covid 19, all'udienza del 3.5.2022, già assente l'imputato, veniva aperto il dibattimento, con lettura del capo d'imputazione ed ammissione delle prove richieste dalle parti; si procedeva, quindi, all'escussione di Giannone Salvatore.

All'udienza del 29.11.2022, la prima tenutasi innanzi a questo giudice, il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale (con sospensione dei termini di prescrizione per giorni sessantuno).

All'udienza del 13.3.2023, dato atto del mutamento della persona fisica del giudice e rinnovate le formalità di apertura, con dichiarazione di utilizzabilità mediante lettura dell'attività già svolta, il processo era rinviato per assenza dei testi.

All'udienza del 6.4.2023, venivano escussi Corbelli Rosalba, Basso Giovanni, Guardia Pierpaolo e Musacco Patrizia.

All'udienza del 9.10.2023, si procedeva all'escussione di Canonaco Massimo, con revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi Sirianni Vincenzo, Filella Giacomo Giuseppe, Bencivinni Salvatore e Petrone Erika Francesca.

All'odierna udienza, preliminarmente, le parti chiedevano emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

\*\*\*\*\*

La richiesta delle parti deve essere accolta.

L'editto accusatorio individua il *tempus commissi delicti* con formula "in data successiva al maggio 2014".

In un'ottica di *favor rei*, il *dies a quo* della prescrizione deve farsi, dunque, decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello indicato in contestazione, vale a dire dal 1° giugno 2014.

Né le emergenze processuali consentono di postdatare l'epoca di commissione del fatto rispetto al giugno 2014.

La persona offesa, invero, non è stata in grado di collocare nel tempo la richiesta di denaro, costituente ultimo atto della condotta tentata ascritta all'odierno imputato, limitandosi a riferire che la vicenda risalirebbe al 2014.

Né indicazioni più precise circa il *tempus commissi delicti* si rinvencono nelle dichiarazioni degli altri testi escussi (in particolare, Musacco Patrizia ha fatto riferimento al giugno del 2014; allo stesso modo, Canonaco Massimo ha collocato il fatto ad "inizio giugno").

Tanto premesso, il termine massimo di prescrizione per la fattispecie delittuosa in contestazione (pari ad anni sette e mesi sei), decorrente dal fatto (1.6.2014), tenuto conto del complessivo periodo di sospensione di anni uno, mesi nove e giorni ventitré intervenuto nel corso del giudizio, risulta scaduto il 24.9.2023; il reato è, dunque, estinto.

Non sussistono i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p., non ravvisandosi l'evidenza che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso. Tale evidenza deve tradursi, invero, in una mera constatazione *ictu oculi* di quanto emerso dagli atti ed è, pertanto, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cfr. Cass. Pen. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009). Nel caso di specie, dalla parziale istruttoria svolta emergono elementi a carico dell'imputato.

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 129 c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Middea Giacomo in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

Paola, 6.2.2024

Il Giudice  
Anna Radicchio